Vincenzo Favata • IT9IZY

Il "quaderno di stazione" normativa di riferimento, operatività in occasioni di emergenza

PUÒ essere utile fornire ai lettori una sintesi della normativa vigente e della giurisprudenza significativa in materia, ovviamente con riferimento a quella che può interessare l'operatore di stazione radioamatoriale. Oltre alla disamina delle regole, in prima battuta desidero prendere le mosse dalle "sensazioni" provate in occasione delle mie prime annotazioni apposte sul log di stazione, riaffiorate oggi dopo la visione di un filmato (che potete trovare agevolmente sul web) relativo al log di stazione di Giovanni Lanzoni, il radioamatore lombardo che per primo raccolse i segnali del collega fiorentino (del quale purtroppo non conosco il nominativo) che chiedeva soccorsi via radio - stante che erano saltate le linee telefoniche - e che ha segnalato al mondo l'esondazione dell'Arno ed i conseguenti allagamenti provocati nella città di Firenze.

Emblematico e significativo è il filmato dal quale si evince come il log cartaceo di un radioamatore, in uno con l'annotazione posta in essere in occasione del collegamento che comunicava la tragedia dello straripamento dell'Arno, può essere valorizzato per ricordare con precisione fatti avvenuti molto indietro nel tempo.

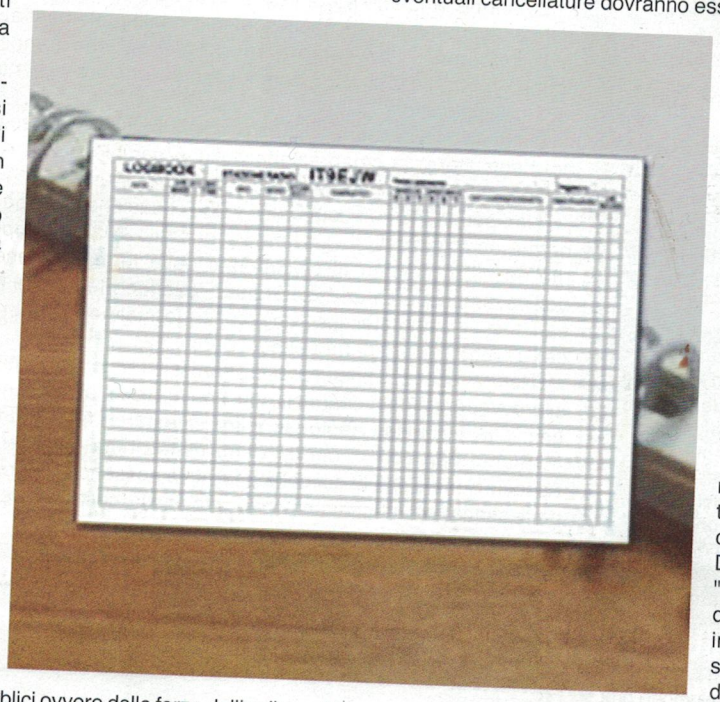

Peraltro, la menzionata circostanza evidenzia, ove ve ne fosse bisogno, l'importanza e l'essenzialità, "a fortiori" in determinate particolari occasioni, della nostra attività radioamatoriale e dell'uso corretto della stazione radio.

Tutti siamo a conoscenza del fatto che nel caso di ispezioni delle nostre stazioni radio, da parte dei funzionari pubblici ovvero delle forze dell'ordine, gli agenti operanti possono preventivamente chiedere al radioamatore l'esibizione dell'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, nonché del Log di stazione.

Sul punto appare utile ricordare che le stazioni di radioamatore sono abilitate a trasmettere nei limiti e per gli oggetti definiti dall'articolo 330 comma 2 DPR 29/03/1973 n. 156 ovvero "esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale nonché osservazioni di indole puramente personale .....".

Quest'ultima facoltà è una delle espressioni del diritto di ciascuno alla libera manifestazione del proprio pensiero ed alla ricezione del pensiero altrui in forza del disposto dell'art. 2 della Costituzione della Repubblica.

E' capitato di sentire alcuni OM disquisire animatamente sulla "problematica" del LOG di Stazione; qualcuno asseriva che in passato il Log era obbligatorio solo per le stazioni fisse.

Il vecchio regolamento (DPR 1214/66) tra le norme di esercizio prevedeva obbligatorietà della tenuta del registro di stazione indipendentemente dalle bande.

Letteralmente il DPR del 1966: "Presso le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole trasmissioni, le caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di trasmissione), i nominativi delle stazioni corrispondenti, il contenuto delle conversazioni effettuate, etc. Le registrazioni devono essere fatte ad inchiostro od a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili. I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore. I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, il quale ha la facoltà di richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere conservati almeno per l'intero anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo l'ultima annotazione".

Nel nuovo codice non viene espressamente menzionato il Log tra le norme di esercizio, tuttavia l'art. 215 del Dlgs n. 259/2003 è intitolato: "Tenuta ed aggiornamento del registro di stazione" ed inoltre, tra gli argomenti d'esame per ottenere la patente di operatore radioamatoriale, si legge:

- Dimostrazione pratica della conoscenza della tenuta di un registro di stazione;
- Modo di tenuta del registro;
- Obiettivi;
- Dati da registrare.

L'art. 215 del Cod. Com. prevede la sanzione pecuniaria per "omessa tenuta e aggiornamento del registro di stazione".

Appare, pertanto, sufficientemente chiaro l'ambito entro il quale deve muoversi il radioamatore per corretto disimpegno del servizio radioamatoriale.

Sul punto non dobbiamo essere superficiali, la nostra passione, esercitata nei modi previsti dalla Legge, è impegnativa anche sotto il profilo dei rapporti con le Istituzioni e la tenuta regolare del Log è un aspetto da non trascurare.